

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

220^a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 20 DICEMBRE 1977

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Deliberazioni su domande:

PRESIDENTE Pag. 9635
MANENTE COMUNALE (DC), relatore 9635

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO SULLA PROGRAMMAZIONE E SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ORDINARI E STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Variazioni nella composizione 9623

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

Variazioni nella composizione 9623

CONSIGLI REGIONALI

Trasmissione di voti 9624

DISEGNI DI LEGGE

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 389, 947, 948, 651, 455, 456, 834, 944, 956 e 957:

PRESIDENTE 9624
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9624

Presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2^a Commissione permanente per il disegno di legge n. 16 9623

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissione permanente in sede deliberante Pag. 9623

Approvazione:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 » (947) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9628
SARTI (DC), relatore 9627

« Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate Regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970 » (948) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9629
SARTI (DC), relatore 9628

« Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione » (651):

ORLANDO (DC), relatore 9630
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9630

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 » (456):

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri Pag. 9632
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore 9632

« Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 » (834):

MARCHETTI (DC), relatore 9632
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9632

« Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976 » (944):

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9633
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore 9633

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 » (956):

PERITORE (PCI), relatore 9634
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9634

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia » (957):

PERITORE (PCI), relatore 9634
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9634

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto » (389) (Relazione orale), con il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione

ne dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto »:

ORLANDO (DC), relatore Pag. 9625
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9626

Discussione e approvazione:

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 » (455):

PERITORE (PCI) 9631
RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri 9630
VIGLIANESI (PSI), f.f. relatore 9630

Rinvio in Commissione:

« Provvidenze integrative per l'industria cantieristica navale per il periodo 1° aprile 1977-30 settembre 1978 » (1007):

PRESIDENTE 9624
OTTAVIANI (PCI) 9624

« Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale » (1008):

« Norme per l'esercizio del credito navale e provvidenze a favore delle costruzioni navali » (898), d'iniziativa del senatore Fossa e di altri senatori:

PRESIDENTE 9624
OTTAVIANI (PCI) 9624

« Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea » (1009):

PRESIDENTE 8624
OTTAVIANI (PCI) 9624

INTERROGAZIONI

Annunzio 9636

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Trasmissione di relazione 9624

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 21 DICEMBRE 1977 . . 9637

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE 9635

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

PITTELLA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

PRESIDENTE. Il senatore Benassi è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in sostituzione del senatore Bacicchi.

Annunzio di variazioni nella composizione della Commissione parlamentare per lo esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno

PRESIDENTE. Il senatore Mola è stato chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno, in sostituzione del senatore Romeo.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 1432-B. — « Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali » (930-B) (Approvato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati, modificato dalla 8ª Commissione permanente del Senato, nuovamente modificato dalla 9ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede deliberante alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previo parere della 1ª Commissione.

Annunzio di presentazione del testo degli articoli proposto dalla 2ª Commissione permanente per il disegno di legge n. 16

PRESIDENTE. La 2ª Commissione permanente (Giustizia), in data 16 dicembre 1977, ha presentato il testo degli articoli, proposto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: Forma ed altri. — « Norme interpretative ed integrative della legge 19 maggio 1975, n. 151, sulla disciplina della pubblicità relativa ai beni immobili ed ai beni mobili di cui all'articolo 2683 del codice civile » (16).

**Annunzio di relazione trasmessa dal
Ministro dei lavori pubblici**

P R E S I D E N T E . Il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la relazione — prevista dall'articolo 4-bis del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, convertito nella legge 12 febbraio 1977, n. 25 — sul lavoro svolto e sulle soluzioni tecniche proposte per il consolidamento e il ripristino delle pendici della zona archeologica della Valle dei Templi in Agrigento danneggiate dagli eventi alluvionali nei mesi di ottobre-novembre 1976 (*Doc. XXX, n. 4*).

Annunzio di voti trasmessi dalle regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana

P R E S I D E N T E . Sono pervenuti al Senato voti delle Regioni Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Puglia, Sardegna e Toscana.

Tali voti sono stati trasmessi alle Commissioni competenti.

Rinvio in Commissione dei disegni di legge nn. 1007, 1008, 898 e 1009

O T T A V I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

O T T A V I A N I . Signor Presidente, l'8ª Commissione permanente ha proseguito questa mattina l'esame dei disegni di legge n. 1007, 1008 e 898 che riguardano la cantieristica ed il credito navale, disegni di legge che sono iscritti all'ordine del giorno dell'Assemblea per questa seduta.

Poichè si tratta di provvedimenti di notevole rilievo e complessità, la Commissione ha ritenuto di dover ulteriormente approfondire nei diversi aspetti la materia e pertanto all'unanimità chiede il rinvio alla Commissione stessa dei disegni di legge in questione, così da poter procedere al necessario approfondimento.

La stessa richiesta la Commissione ritiene di dover fare per quanto si riferisce al disegno di legge n. 1009, pure iscritto all'ordine del giorno, che concerne le ferrovie in concessione, per il quale è anche indispensabile un ulteriore approfondimento.

La Commissione, valutando la situazione, ritiene che potrà essere in grado di riferire all'Assemblea su questi disegni di legge a partire dall'ultima decade di gennaio.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, le richieste avanzate dal senatore Ottaviani sono accolte.

Inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 389, 947, 948, 651, 455, 456, 834, 944, 956 e 957

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A D I , *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ai sensi dell'articolo 56, quarto comma, del Regolamento, chiedo l'inserimento nell'ordine del giorno dei disegni di legge nn. 389, 947, 948, 651, 455, 456, 834, 944, 956 e 957.

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, questa richiesta viene accolta, e da parte mia con soddisfazione, perchè, tra i disegni di legge di ratifica, ne vedo uno che riguarda un accordo del 1960. Non è un rimprovero, è un incoraggiamento a continuare a ripulire i cassetti delle vecchie cose.

Avverto che sui disegni di legge nn. 389, 947 e 948 la Commissione riferirà oralmente.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare**

all'Accordo suddetto » (389) (Relazione orale) con il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto »

P R E S I D E N T E . Passiamo pertanto alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e dell'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto ».

Riferisce oralmente il senatore Orlando. Ha facoltà di parlare.

O R L A N D O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia disciplinata da questo disegno di legge riguarda i disegni o modelli industriali e il relativo deposito internazionale. Si tratta di una materia che, pur rientrando nel vasto quadro della proprietà intellettuale, esclude i diritti di autore, i brevetti industriali e i marchi di impresa e si limita ai disegni e ai modelli industriali. Questa materia è regolata da un vecchio decreto del 25 agosto 1940, n. 411, che all'articolo 1 classifica i modelli di utilità e i modelli e disegni ornamentali. Quanto ai primi, si prevede una apposita riforma, per cui di essi non ci si occupa nell'accordo sottoposto oggi alla ratifica; essi saranno disciplinati da un apposito accordo che è in corso di negoziazione tra i paesi della Comunità economica europea. L'altro aspetto, quello relativo ai disegni o modelli ornamentali, è contenuto nell'accordo sottoposto alla ratifica, ma deriva da un precedente accordo al quale il nostro paese non aderì, l'accordo dell'Aja del 1925, modificato a Londra nel 1934 e a Monaco nel 1961. L'Italia non vi aderì perchè l'articolo 10 del regio decreto citato, che disciplina la materia dei modelli e disegni industriali, non contemplava la segretezza degli atti, ma anzi ne favoriva la massima pubblicizzazione.

La revisione, iniziata a seguito di negoziati fra il nostro e i paesi firmatari dell'accordo, portava ad una posizione di compromesso, nel senso cioè che l'attuale accordo prevede all'articolo 5 la pubblicazione, quindi la pubblicizzazione, dei modelli depositati nel bollettino internazionale dei disegni, anche se il depositante può rinviare di 12 mesi la pubblicazione, il che vuol dire che si è trovata una soluzione intermedia alla quale ha acceduto il nostro paese. L'accordo prevede procedure di deposito, modi, decorrenze e rinnovi quinquennali, previo il pagamento di una tassa. In genere, per 15 anni è assicurata la tutela, la protezione dei depositanti, salvo disposizioni più favorevoli previste dalle rispettive legislazioni nazionali. Gli effetti giuridici sono gli stessi in tutti gli Stati contraenti. L'Italia non è tenuta all'osservanza dei due accordi precedenti già citati (quello dell'Aja del 1925 e quello di Londra del 1934) ma è tenuta solo all'osservanza della normativa prevista dall'accordo del 1960. Ad esso si aggiunge l'atto di Stoccolma, stipulato nel novembre 1967, che si riferisce ad una serie di modifiche formali, tranne quella che riguarda la struttura amministrativa del regime dei depositi, cioè l'assemblea degli Stati aderenti, le funzioni dell'ufficio internazionale del segretariato generale, l'autonomia finanziaria e le rispettive procedure.

Per uniformare questo accordo alla legislazione nazionale (ad esempio vi è discordanza per la durata fissata in quindici anni dall'accordo e in cinque anni dalla legge del 1940 citata) è prevista una delega al Governo per la modifica delle disposizioni legislative che non sono armoniche con quelle dettate dall'accordo dell'Aja. Questa delega si muove in un ambito ben preciso: 1) il deposito produrrà in Italia gli stessi effetti indipendentemente dall'essere o no l'Italia lo Stato di origine del depositante; 2) il deposito può essere fatto direttamente o mediante l'amministrazione nazionale dello Stato contraente (e qui il delegato dovrà scegliere quale delle due forme accogliere); 3) la durata non potrà essere inferiore a quindici anni. Al maggior onere finanziario, calcola-

to in 10 milioni annui di lire, si provvederà con un ritocco delle tasse di brevetto.

In conclusione, dico soltanto che si tratta di una materia molto ampia perchè nel corso di questi ultimi anni il disegno e il modello industriale hanno fatto larghi passi in tutti i settori produttivi: basterebbe ricordare, per esempio, quello della moda, che ha un peso importante nella nostra bilancia commerciale. Termino quindi questa breve esposizione auspicando che vi sia una riforma più ampia di un settore che altamente qualifica la nostra produzione, e chiedo l'approvazione del provvedimento.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

R A D I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Mi associo alle conclusioni del senatore Orlando.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A , segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo de L'Aja relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali del 6 novembre 1925, rivisto a Londra il 2 giugno 1934 e a L'Aja il 28 novembre 1960, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e ad aderire all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare all'Accordo suddetto.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, all'articolo 26

dell'Accordo de L'Aja e agli articoli 9 e 10 dell'Atto di Stoccolma.

(È approvato).

Art. 3.

Ai disegni o modelli industriali che formino oggetto di deposito internazionale ai sensi degli Atti internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di disegni o modelli ornamentali in quanto compatibili con le disposizioni dell'Accordo di cui alla lettera a) dell'articolo 1.

(È approvato).

Art. 4.

Il Governo è autorizzato ad emanare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto avente valore di legge ordinaria, le norme necessarie per dare esecuzione agli Atti internazionali di cui all'articolo 1, secondo i principi e criteri direttivi seguenti:

1) il deposito internazionale, effettuato secondo la procedura stabilita dall'Accordo de L'Aja del 1960, produrrà effetti giuridici in Italia, anche se lo Stato d'origine dei modelli o disegni, secondo le norme di detto Accordo, è un altro Paese;

2) il deposito internazionale di modelli o disegni industriali, per i quali l'Italia è lo Stato d'origine, dovrà essere effettuato tramite l'Amministrazione italiana;

3) il deposito dovrà essere rinnovato ogni cinque anni, a decorrere dalla data di registrazione presso l'Ufficio internazionale. La durata massima del brevetto è di quindici anni;

4) la tassa sulle concessioni governative per gli atti amministrativi riguardanti i modelli o i disegni ornamentali sarà proporzionata alla durata dei brevetti, con una progressione analoga a quella dei brevetti per invenzioni industriali.

Con lo stesso decreto saranno stabiliti i compiti delle singole Amministrazioni per l'applicazione degli Atti internazionali, di cui

all'articolo 1, e dettate le disposizioni di carattere procedurale, da coordinare con quello dei predetti Atti internazionali; in particolare, le disposizioni per la rinuncia totale o parziale agli effetti giuridici derivanti dal deposito internazionale.

(È approvato).

Art. 5.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 10 milioni annui, si fa fronte per l'anno finanziario 1977 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, avvertendo che il testo proposto dalla Commissione reca il seguente titolo: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo de L'Aja del 28 novembre 1960, relativo al deposito internazionale dei disegni o modelli industriali, con Protocollo e Regolamento di esecuzione, e adesione all'Atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 complementare dell'Accordo suddetto ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 » (947) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce oralmente il senatore Sarti. Ha facoltà di parlare.

S A R T I , *relatore*. Onorevole Presidente, il disegno di legge n. 947 giunge a noi approvato dalla Camera dei deputati, e colma una lacuna nel campo dei viaggi organizzati stabilendo una normativa completa delle attività delle agenzie di viaggio e delle loro responsabilità contrattuali di diritto privato, sia per quanto riguarda i viaggi da esse organizzati, sia per la semplice attività di intermediazione.

Questo disegno di legge definisce la professione di agente di viaggio ed offre al cliente un unico interlocutore validamente responsabile in caso di danno. Applica i principi generali del mandato garantendo una tutela efficace del cliente e contemperando i suoi interessi con quelli degli operatori turistici.

È prevista infine in questo disegno di legge l'estensione delle norme convenzionali anche ai contratti di viaggio che sono puramente nazionali, ma non a chi svolge attività di agente di viaggio quando questa attività non sia abituale o a fine di lucro, come sarebbe il caso di associazioni studentesche per pellegrinaggi e di gruppi culturali.

Il disegno di legge è semplicissimo nella sua formulazione: per quanto può interessare, ricordo che questa convenzione internazionale è stata firmata a Bruxelles fin dall'aprile del 1970 e che già tredici Stati l'hanno firmata ed è prevedibile che sia presto ultimata l'approvazione da parte dei 48 Stati che erano presenti a quella conferenza. Ovviamente siamo sul terreno di un provvedimento di politica estera e non si tratta del disegno di legge di cui in altra sede ci si occuperà, vale a dire quello relativo alla disciplina della professione di agente di viaggio. Questo è bene che lo dica anche per scaricare, onorevole Presidente, dalle spalle del Sottosegretario per gli affari esteri una preoccupazione che probabilmente potrebbe affiorare a seguito di un'affrettata lettura di questo testo. Sono due cose completamente diverse; noi stiamo ratificando una convenzione internazionale; altra cosa e assai più complessa è quella relativa alla

regolamentazione in patria di questa professione, che ha le sue benemerienze, anzi ha benemerienze determinanti per quanto attiene al rilancio del turismo italiano.

PRESIDENTE. Lei augura all'onorevole Radi ...

SARTI, relatore. Di diventare presto Ministro del turismo e dello spettacolo. E siccome, onorevole Presidente, questa è una ventura che, a giudicare dall'andamento della storia di questi ultimi anni, è capitata a numerosi concittadini italiani, non so se debbo augurare all'onorevole Radi di coronare così la sua esemplare carriera.

PRESIDENTE. Lei si riferisce solo a rimpasti...! (*ilarità*).

SARTI, relatore. Concludendo, mi permetto di raccomandare calorosamente anche l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il Governo si associa alle considerazioni ed alle conclusioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PITTELLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970.

(*È approvato*).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a

decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 della Convenzione medesima.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate Regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970** » (948) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione dello Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate Regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riferisce oralmente il senatore Sarti. Ha facoltà di parlare.

SARTI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, darò brevissimamente ragione anche di questo provvedimento. La OMT (Organizzazione mondiale del turismo) è destinata ad arricchire il novero delle sigle particolarmente fitte anche per quanto ha riferimento alle organizzazioni del turismo. Essa infatti sostituisce la UVT, la tradizionale ed importante Unione internazionale degli organismi ufficiali del turismo che è retta dal diritto interno svizzero e ha sede a Ginevra; con la relazione che accompagna questo provvedimento viene data notizia di un trasferimento a Madrid di questa organizzazione che così viene trasformata in un organismo a carattere intergovernativo secondo una formula che a suo tempo fu suggerita direttamente dalle Nazioni Unite. L'Organizzazione mondiale del turismo in questo modo raccoglie

l'eredità di un organismo benemerito che in quasi trent'anni ha favorito il processo di liberalizzazione del turismo nel mondo e con esso il dialogo tra gli Stati e fra questi e le categorie produttrici. Sono membri effettivi dell'Organizzazione mondiale del turismo gli Stati, associati i territori che non partecipano direttamente ad attività internazionali e affiliate le organizzazioni non governative pubbliche e private. La nostra contribuzione annuale, in base all'articolo 3 di questo provvedimento, è prevista in ragione di lire 50 milioni per l'anno finanziario 1976 e di 65 milioni per l'esercizio 1977. Ecco la ragione d'urgenza per cui ci siamo permessi di sollecitare l'esame da parte dell'Assemblea del Senato.

Fini di questo organismo sono la promozione del turismo, l'espansione economica e la comprensione internazionale. Anche sotto questo profilo mi permetto caldamente di raccomandare l'approvazione: è un aiuto che si dà non solo alla promozione del turismo ma all'esaltazione della pace e della solidarietà tra i popoli.

P R E S I D E N T E . Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

R A D I , sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Concordo con le considerazioni e le conclusioni del relatore.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

Art. 1.

È approvato lo Statuto dell'Organizzazione mondiale del turismo (OMT), con le allegate Regole di finanziamento, adottato a Città del Messico il 27 settembre 1970.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Atto internazionale di cui all'articolo pre-

cedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 36 dello Statuto stesso.

(È approvato).

Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1976, valutato in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

All'onere relativo all'anno finanziario 1977, valutato in lire 65 milioni, si provvede mediante riduzione del corrispondente capitolo n. 6856 per l'esercizio 1977.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione » (651)

P R E S I D E N T E . Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Adesione ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976, e loro esecuzione ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

ORLANDO, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. La relazione scritta del senatore Orlando è così esauriente che mi astengo dall'aggiungere alcunchè.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad aderire ai Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare, costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971, aperti alla firma a Washington il 17 marzo 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente agli articoli 9 e IX dei Protocolli stessi.

(È approvato).

Art. 3.

In attuazione del programma di aiuto alimentare della Comunità economica europea a favore dei Paesi in via di sviluppo, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) è incaricata di provvedere, secondo le norme emanate e che saranno emanate dalla Comunità, alla fornitura a tali Paesi della quota di partecipazione italiana.

Le relative spese, valutate in lire 9.000 milioni in ragione di anno, sono computate

alla gestione finanziaria dell'AIMA di cui alla legge 31 marzo 1971, n. 144.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971** » (455)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

VIGLIANESI, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Pecoraro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RADI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo

della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, con allegati, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo VI dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

PERITORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERITORE. Signor Presidente, devo dire che l'accordo che si ratifica, con i relativi allegati, è stato firmato nel 1971. Con questo accordo il Governo italiano e quello della Repubblica tunisina intendono delimitare la piattaforma continentale tra i due paesi in modo da dare la certezza della linea di delimitazione che, in caso contrario, potrebbe divenire causa di malintesi e di turbativa nei loro rapporti.

Non è il caso di illustrare le ragioni che legano di antica amicizia l'Italia e la Tunisia. Tale amicizia dovrà essere rafforzata nell'interesse dei due paesi, che assieme agli altri del bacino del Mediterraneo vanno assumendo un ruolo decisivo per la cooperazione internazionale e la distensione. Perciò ogni eventuale causa di frizione tra i due paesi deve essere eliminata e pertanto la ratifica dell'accordo al nostro esame si pone come atto positivo anche se, per certi aspetti, comporta qualche sacrificio di non lieve entità per il nostro paese.

Non possiamo infatti nasconderci le difficoltà che si sono dovute superare per giungere alla firma dell'accordo, interessati come siamo anche noi all'approvvigionamento di fonti di energia che nel caso in esame, attenendosi il Governo italiano alla regola dei diritti internazionali in senso stretto, potevano inserirsi nella trattativa come elemento di contrasto.

Non stiamo qui ad approfondire il significato delle nostre affermazioni poichè è fin troppo evidente come l'Italia abbia tenuto nei confronti della Tunisia un atteggiamento ispirato a sincera amicizia nel definire la linea di base tunisina e nel limitare in archi di appena tredici miglia la zona di piattaforma continentale relativa alle isole italiane le quali si spingono profondamente verso la costa tunisina.

Le reciproche rinunce che caratterizzarono l'atteggiamento dei due governi per giungere all'accordo per la delimitazione della piattaforma continentale debbono essere estese, a nostro giudizio, a tutti gli altri problemi che toccano gli interessi dei due paesi vicini e amici, allo scopo di eliminare altri motivi di contrasto.

A tal proposito riteniamo sia opportuno ricordare al Governo italiano che i lavoratori della pesca del trapanese, ed in particolare del mazarese, sono sempre interessati al rispetto delle norme convenzionali in materia di pesca tra l'Italia e la Tunisia.

Bisogna completamente eliminare ogni motivo di contrasto residuo in modo da garantire ai pescatori siciliani una maggiore tranquillità. E se è necessario rinegoziare l'ultimo accordo tra i due paesi, ebbene si vada ad un accordo più completo e più realistico in un clima di fraterna amicizia.

Con queste osservazioni e con l'auspicio che i rapporti tra l'Italia e la Tunisia si rafforzino, il Gruppo comunista vota per la ratifica dell'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974** » (456)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

V I G L I A N E S I, *f.f. relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Pecoraro.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Ritengo esauriente la relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra l'Italia e la Spagna relativo alla delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, firmato a Madrid il 19 febbraio 1974.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 6 dell'Accordo stesso.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976** » (834)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Approvazione ed esecuzione del Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, ed il Canada, dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976 ».

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, dò la parola al relatore.

M A R C H E T T I, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

Art. 1.

È approvato il Protocollo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e il Canada,

dall'altro, concernente la cooperazione commerciale ed economica, firmato a Bruxelles il 26 luglio 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976** » (944) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la cessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore

VIGLIANESI, f.f. relatore. Mi rimetto alla relazione scritta del senatore Santi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

RADI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

PITTELLA, segretario:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica somala, concernente la concessione del terreno demaniale in località Holmessale, effettuato in Mogadiscio il 19-20 maggio 1976.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 4° dello Scambio di Note stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972** » (956) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a Londra il 20 ottobre 1972 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

P E R I T O R E, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con relativo Regolamento ed allegati, firmata a Londra il 20 ottobre 1972.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente, con relativo Regolamento ed allegati, a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IV della Convenzione stessa.

(È approvato).

Art. 3.

La legge 5 maggio 1966, n. 276, concernente le norme per prevenire gli abbordi in mare è abrogata a decorrere dall'entrata in vigore per l'Italia della Convenzione indicata nell'articolo 1.

(È approvato).

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Approvazione del disegno di legge:

« **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia** » (957)
(Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. Passiamo alla discussione del disegno di legge: « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

P E R I T O R E, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

R A D I, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Non ho nulla da aggiungere.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P I T T E L L A, *segretario*:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo militare provvisorio dell'Etiopia socialista, con Allegato, firmato ad Addis Abeba l'8 novembre 1975, riguardante i servizi aerei tra l'Italia e l'Etiopia.

(È approvato).

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XVI dell'Accordo stesso.

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Deliberazioni su domande di autorizzazione a procedere in giudizio

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di due domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

La prima è quella avanzata nei confronti del senatore Urbani per la contravvenzione prevista e punita dall'articolo 103, comma nono, del codice stradale (inosservanza del limite di velocità) (*Doc. IV, n. 47*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANENTE COMUNALE, relatore. Onorevole Presidente, la Giunta, alla unanimità, ha ritenuto opportuno concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Urbani per il reato contravvenzionale previsto e punito dall'articolo 103, comma nono, del codice della strada, modificato con legge 8 agosto 1977, n. 631, per avere egli superato i limiti di velocità consentiti, in quanto nei fatti addebitati non si riscontrano elementi che escludano la responsabilità dell'interessato. Si chiede quindi di concedere l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Segue la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio avanzata nei confronti del senatore Trifogli, per inosservanza di norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro (articoli 271, 314 e 324 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547) (*Doc. IV, n. 48*).

Ha facoltà di parlare il relatore.

MANENTE COMUNALE, f.f. relatore. Signor Presidente, la Giunta, rendendosi conto che l'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Trifogli è l'unico mezzo per permettere allo stesso di essere estromesso al più presto dalla incresciosa vicenda, propone all'unanimità l'accoglimento della richiesta del pretore di Ancona.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di concedere l'autorizzazione a procedere in giudizio. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Rilevo come sia molto probabile, da notizie pervenute dall'altro ramo del Parlamento, che il decreto-legge concernente la proroga delle locazioni degli immobili urbani venga modificato dalla Camera dei deputati e debba quindi tornare all'esame del Senato.

Poichè il termine di conversione scade il 28 dicembre 1977, preannuncio all'Assemblea che il relativo disegno di legge di conversione — che le Commissioni riunite 2ª e 8ª dovranno esaminare nella mattinata di domani — potrà essere discusso, subito dopo, prevedibilmente nella seduta pomeridiana, in Assemblea, con la procedura stabilita dall'articolo 56, quarto comma, del Regolamento. Non è infatti possibile iscriverlo fin da oggi all'ordine del giorno il disegno di legge in questione, che, in questo momento, non è stato ancora votato dalla Camera dei deputati.

Annunzio di interrogazioni

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PITTELLA, segretario:

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento:

all'esigenza di collocare i giovani in prospettiva nel ciclo produttivo (sia primario che secondario e terziario);

ai provvedimenti che non hanno dato, come era prevedibile, attuazione alle aspettative che hanno suscitato,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere con urgenza per venire incontro all'esigenza di assolvere il diritto al lavoro.

(3 - 00847)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

ZITO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Premesso:

che, con provvedimento del 28 giugno 1977 e con decorrenza 1° ottobre, il direttore dell'Istituto italiano di cultura di Barcellona ha proceduto al licenziamento della dottoressa Alejandre Hasburg Satyer de Riera e della signorina Angela Lucchese;

che tale provvedimento risulta essere stato avversato, o comunque disapprovato, dal Consolato generale e dalla competente direzione generale del Ministero ed ha suscitato vivaci proteste negli ambienti culturali e nella stampa della città,

si chiede di sapere quali siano le motivazioni reali del provvedimento, se esse non siano ispirate a criteri di discriminazione politica e se, comunque, il Ministro non ritenga dannoso, ai fini di un più intenso e fecondo sviluppo delle relazioni culturali tra

l'Italia democratica e la nuova Spagna, rendere operanti misure interpretate negli ambienti culturali della città di Barcellona, e in quelli italiani, come un'iniziativa rivolta ad invertire gli indirizzi precedentemente seguiti dall'Istituto italiano di cultura, in quella sede, in condizioni assai delicate e difficili, e che erano valsi a suscitare caldo ed appassionato interesse per il nostro Paese.

(4 - 01603)

D'AMICO. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.* — Per sapere — dopo aver richiamato l'interrogazione n. 4 - 00648, rimasta senza risposta — se non ritenga di far luogo a quanto con essa richiesto in ordine sia al quadro generale riassuntivo dei lavori di realizzazione della strada di scorrimento Fondovalle Sangro, della quale non appare necessario sottolineare ancora una volta l'importanza, sia alle previsioni che, allo stato degli anzidetti lavori, risaputamente articolati in lotti diversi finanziati in tempi successivi, possono ragionevolmente farsi in riguardo al suo completamento.

Atteso poi:

che l'arteria di cui sopra, considerata l'asse portante della ipotizzata industrializzazione della zona (insediamento FIAT), è, come si sa, collegata all'autostrada adriatica attraverso il casello di Fossacesia, casello sud del Sangro;

che le esigenze dell'area frentana di raccordo ai trasporti via mare sono da sempre previste da soddisfarsi in modo adeguato con l'accesso al porto di Ortona, non altrimenti realizzabile che utilizzando la citata autostrada;

che l'area di cui si è detto è servita anche dal casello autostradale di Treglio, definibile casello nord del Sangro, attraverso il quale quell'accesso sarebbe oltremodo facilitato per la notevole riduzione delle distanze;

che appare si imponga quindi l'adeguamento della viabilità di immissione da idoneo punto della citata Fondovalle al predetto casello nord del Sangro, secondo le previsioni iniziali della sua impostazione ed

accogliendo le richieste che in proposito risultano formulate e le soluzioni progettuali da tempo fornite alla Cassa dall'Amministrazione comunale di Lanciano, che se ne è fatta carico nell'interesse dell'intero comprensorio del quale è centro di riferimento,

l'interrogante chiede di conoscere se — nel contesto dei raccordi con la strada mediana transcollinare aprutina nelle Marche, in Abruzzo e in Molise (progetto speciale 12), nell'ambito del cui finanziamento è stato recentemente ricompreso per lire 17 miliardi quello del 3° stralcio del 1° lotto della Fondovalle Sangro — non sia tempestivamente da predisporre la programmazione dei lavori dell'adeguamento viario sopra indicato per una completa razionalizzazione delle infrastrutture occorrenti per lo sviluppo socio-economico, non più rinviabile, di una delle aree più depresse del Mezzogiorno, che pazientemente da troppo tempo ne attende lo avvio.

(4 - 01604)

**Ordine del giorno
per le sedute di mercoledì 21 dicembre 1977**

P R E S I D E N T E. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 21 dicembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanze e interrogazioni sull'occupazione giovanile.

Interpellanze all'ordine del giorno:

FERMARIELLO, DI MARINO, MODICA, BERTONE, GAROLI, ZICCARDI, LUCCHI Giovanna, **CAZZATO, GIOVANNETTI, ROMEO, PISCITELLO, MAFAI DE PASQUALE** Simona, **FERRUCCI, VITALE** Giuseppe. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso che è riconosciuto da tutti come altamente positivo il fatto dell'iscrizione di 650.000 giovani nelle liste speciali di cui alla legge sul preavviamento al lavoro, e considerato:

che l'impegno delle energie giovanili è decisivo per una qualificata politica di sviluppo che affronti in modo serio e radicalmente nuovo la grave situazione del Mezzogiorno ed avvii a soluzione il drammatico problema della disoccupazione, concentrata in detta parte del Paese;

che il preavviamento al lavoro dei giovani, se pure costituisce una risposta immediata e temporanea, deve poter agire tuttavia positivamente sull'evoluzione del sistema economico;

che alla manifestazione di fiducia espressa dai giovani le istituzioni democratiche, per evitare delusioni e conflitti, debbono rispondere concretamente e con urgenza,

gli interpellanti chiedono di conoscere le diverse iniziative prese dal Governo, d'intesa con le assemblee elettive locali e con le organizzazioni politiche, economiche e sociali, per assicurare l'applicazione immediata della legge, nonché le misure di coordinamento adottate, con particolare riferimento:

1) ai criteri seguiti per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di opere e servizi di pubblica utilità dell'Amministrazione centrale e delle Regioni, nonché ai tempi di esecuzione ed ai territori interessati, soprattutto del Mezzogiorno;

2) alle ulteriori misure adottabili a favore degli artigiani, specie per ciò che riguarda l'inclusione nei benefici della legge delle aziende al di sotto di 3 dipendenti;

3) al sostegno dato, anche attraverso specifiche iniziative delle Regioni, al lavoro giovanile nelle campagne, con particolare riguardo alle cooperative, nonché ai diplomati, ai laureati ed alla giovane imprenditorialità agricola;

4) agli interventi svolti per la realizzazione di quella parte della legge, di fondamentale importanza, che attiene ai contratti di lavoro e formazione che debbono consentire ai giovani, in vista di un loro stabile inserimento nel processo produttivo, un'alta qualificazione professionale e un'utile esperienza di lavoro tirocinante.

(2 - 00128)

FERRALASCO, DALLE MURA, LABOR, MARAVALLE — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Constatato che sulle prospettive di applicazione della legge per l'occupazione giovanile (1° luglio 1977, n. 285) si diffondono, attraverso i canali d'informazione, le notizie più diverse, creando allarmismi o aspettative esagerate e comunque confusione;

considerato che con la legge stessa non si è inteso creare un meccanismo perfetto, atto a risolvere il gravissimo fenomeno della mancata introduzione dei giovani nel settore produttivo, ma iniziare un intervento necessariamente limitato in un campo sottoposto a continue variabili ed in gran parte inesplorato;

ritenendo opportuno riportare nella loro sede legittima l'informazione, le prospettive e gli eventuali suggerimenti sull'applicazione della legge stessa,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) l'entità e la distribuzione geografica e per sesso dei giovani iscritti finora nelle liste speciali;

2) le prospettive reali di occupazione che allo stato attuale si offrono nei diversi settori e nelle diverse regioni;

3) lo stato di programmazione ed i criteri seguiti per l'elaborazione dei piani di intervento delle Amministrazioni pubbliche;

4) se e quali iniziative il Governo intende prendere per rendere la legge stessa più funzionale ed eventualmente per perfezionarla.

(2 - 00133)

MANENTE COMUNALE, COPPO, CODAZZI Alessandra, BOMBARDIERI, TOROS, GRAZIOLI, ROMEI, PACINI, COLOMBO Vittorino (V.), DERIU. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Premesso:

che l'entrata in vigore della legge 1° giugno 1977, n. 285 (provvedimenti per l'occupazione giovanile), ha determinato la più viva attesa tra i giovani alla ricerca di prima occupazione;

che il Ministero ha intrapreso iniziative dirette a conoscere e ad approfondire tutta la problematica relativa all'occupazione dei giovani, specialmente nelle aree meridionali;

che da più parti viene espressa la viva preoccupazione che la legge n. 285 non riesca a dare gli effetti sperati,

gli interpellanti chiedono di conoscere:

1) quali rilievi sono emersi dall'azione svolta dal Ministero per sollecitare le Regioni ad emanare i programmi di formazione professionale, a coordinare le domande di progetti speciali dei vari enti ed a sollecitare la cooperazione;

2) quali progetti speciali sono stati predisposti dall'Amministrazione centrale ed i fini che vogliono raggiungere;

3) quali sono i tempi prevedibili di realizzazione dei progetti speciali, con particolare riguardo al Mezzogiorno;

4) quali sono gli attuali risultati dell'azione svolta dal Ministero al fine di dare una concreta applicazione a tutte le norme della legge n. 285, con riferimento ai contratti di formazione ed alle iniziative riguardanti l'agricoltura.

(2 - 00144)

VINAY, ROMANÒ, LAZZARI. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quali sono gli intendimenti del Governo in merito all'applicazione ed alle eventuali integrazioni e modifiche della legislazione vigente sugli interventi straordinari per l'occupazione giovanile e come la questione giovanile nel suo complesso possa essere inquadrata nella più generale politica del Governo, per quanto riguarda soluzioni di lungo periodo che comportano la revisione di alcuni principi fondamentali sui quali è costruita la ripartizione del lavoro e la funzionalità stessa della società italiana.

(2 - 00170)

Interrogazioni all'ordine del giorno:

VALENZA, FERMARIELLO, MOLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza so-*

ciate. — Per sapere quali misure straordinarie, anche mobilitando la solidarietà nazionale, si intendano adottare con urgenza per dare una risposta concreta, in termini di occupazione e di formazione professionale, ai 200.000 giovani che, nell'area napoletana, si sono iscritti nelle liste speciali previste dalla legge sul preavviamento al lavoro.

Al responsabile impegno dei giovani di contribuire all'evoluzione del sistema economico ed alla soluzione dei drammatici problemi di Napoli e del Mezzogiorno e alla fiducia da essi rinnovata alle istituzioni democratiche occorre, infatti, assolutamente rispondere in modo positivo, se si vogliono evitare delusioni e conflitti ed assicurare, invece, l'ordinato progresso della società nazionale.

(3 - 00682)

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA, PLEBE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Con riferimento:

alla esigenza di collocare i giovani in prospettiva nel ciclo produttivo (sia primario che secondario e terziario);

ai provvedimenti che non hanno dato, come era prevedibile, attuazione alle aspettative che hanno suscitato,

gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti intenda prendere con urgenza per venire incontro all'esigenza di assolvere il diritto al lavoro.

(3 - 00847)

La seduta è tolta (ore 17,35).

Dott. PAOLO NALDINI

Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari